

COMUNE DI MONZA

Disciplinare integrativo della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuto autorizzato in piattaforma ecologica del Comune di Monza - Batterie al piombo Cod. CER 16.06.01

I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando, al Servizio Gare del Comune di Monza, III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, componenti ATI, ecc) la precisazione dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA - NON APRIRE".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente indipendentemente dalla modalità utilizzata.

Scaduto tale termine non sarà accettato nessun altro piego contenente un'offerta anche se sostitutiva di altra precedentemente presentata.

Il plico deve contenere al suo interno: la busta "A – Documentazione" e la busta "B - Offerta economica", a loro volta sigillate e recanti l'oggetto della gara e l'intestazione del mittente.

Nella busta "A – Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06, pari almeno a € 231,48 corrispondente al 2% del valore contrattuale presunto. E' ammesso esclusivamente l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. La cauzione può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006;

- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di A.T.I. non ancora costituita la cauzione deve essere intestata, a pena di esclusione, al raggruppamento, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fidejussore/garante.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/06, allegando, a pena di esclusione, il relativo certificato in originale o copia conforme ai sensi di legge. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto da tutte le imprese associate o associate.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.75 D. Lgs 163/06 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. Istanza di partecipazione – DICH.Batterie - contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente (o organismo equipollente per imprese non aventi la sede in Italia), per attività relative al servizio da affidare, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due o tre soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli tutti);
- b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, per attività relative al servizio da affidare, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- c) di accettare senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale e tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;

L'istanza deve riportare l'eventuale dichiarazione di subappalto con l'indicazione delle prestazioni contrattuali da subappaltare. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

L'istanza deve, altresì, contenere l'autorizzazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in caso di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Qualora il concorrente intenda invece opporsi all'accesso per la sussistenza di segreti tecnici o commerciali (art. 98 del D. Lgs. n. 30/05), dovrà rendere apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06", specificandone le motivazioni ed allegando idonea documentazione probatoria.

In mancanza l'offerta si intenderà accessibile e la stazione appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia, senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

Il concorrente dovrà, inoltre, autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara.

L'istanza deve riportare, inoltre, i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC), e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante allegando la relativa procura.

In caso di A.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'ente consortile deve precisare se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte le suddette dichiarazioni. E' fatto divieto alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06) per conto solo di alcune consorziate, salvo che non venga presentato apposito atto di impegno a conferirgli, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione nei confronti dell'ente consortile tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art.34, c. 1, lett. d) e e) del D.Lgs. 163/06 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare originale o copia conforme, ai sensi di legge, dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

3. **Autocertificazione – Mod. NOEsclusione-Dich.** sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, a pena di esclusione:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs. 163/06. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del CCNL applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso;

- che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionale o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n.286/98;

- che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 198/06;

- che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970;

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione accessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per violazione della normativa sugli assegni bancari (art. 5, c. 2, lett.c, L. n.386/90).

In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, a pena di esclusione, in alternativa:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, c.3, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, c. 2, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

oppure

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica richiesti per l'affidamento in oggetto, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in ATI, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto b) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.Lgs 163/06, si richiede che, a pena di esclusione, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

–, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese tutte le dichiarazioni sopra indicate devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, le suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal consorzio e da ogni singola consorziata cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

4. Autocertificazione - Mod. Art.38 lett. b), c) e m-ter), con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due o tre soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, tutti devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione);
- il procuratore del legale rappresentante nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti.

In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda, di incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett.c) del Codice deve essere resa, a pena di esclusione, anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese l'autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, con riferimento alla mandataria e alle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento all'ente consortile o alle consorziate/e cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

5. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
- proprietà o piena disponibilità dell'impianto di stoccaggio /recupero;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 attestante la capacità dell'impianto a ricevere il rifiuto oggetto di gara;
 - iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto del rifiuto.

In caso di A.T.I. orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, in caso di ATI verticale deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni relative all'attività principale (recupero del rifiuto) .

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Modello REQTECN-Batterie).

6. a pena di esclusione, documento “Codice Etico” (modello Codice Etico) riferito all'oggetto dell'affidamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di A.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalora l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

7. modello GAP debitamente compilato nella parte riguardante l'Impresa partecipante.

Le ATI non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre, a pena di esclusione:

- Atto di impegno (ModelloATI-Batterie) sottoscritto da tutte le imprese associate (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Le Associazione Temporanea di Imprese già costituite devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- documentazione attestante le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – voce Bandi e Appalti – sez. Servizi.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/06 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 4 pagg.4 del presente disciplinare;
- dichiarazione dell'Impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- originale o copia autentica del contratto stipulato tra l'impresa ausiliaria e il concorrente, in cui si

precisi la tipologia del vincolo negoziale costituito, siano dettagliatamente indicati i requisiti e le risorse, sia precisato il corrispettivo fissato dal contratto di avvalimento e siano specificate le modalità operative mediante le quali il requisito/i requisiti vengono messi a disposizione della società avvalsa per tutta la durata dell'affidamento.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

La busta "B - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'indicazione del rialzo complessivo offerto sul valore a base di gara, espresso in cifre e in lettere in conformità ai contenuti della modulistica (modello Off.Batterie) disponibile sul sito internet.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in ribasso rispetto alla base d'asta, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

L'offerta economica, in competente bollo da € 14,62, deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile dal legale rappresentante dell'impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

In caso di A.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Imprese.

In caso di discordanza fra il rialzo espresso in cifre e il rialzo espresso in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e congrua;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

L'Impresa aggiudicataria ed il concorrente risultato secondo nella graduatoria, dovranno produrre entro il termine indicato nella comunicazione la documentazione attestante il possesso dell'impianto di stoccaggio /recupero.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà l'esclusione dalla gara come previsto dalla normativa in materia.

Prima dell'aggiudicazione definitiva verrà, inoltre, effettuata d'ufficio la verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 in capo al primo e al secondo concorrente della graduatoria finale di gara, con l'adozione, nel caso di esito negativo, del provvedimento di esclusione e di tutte le sanzioni previste dalla normativa in materia.

In esito alle verifiche di cui al precedente punto si darà luogo alla assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della lex specialis di gara e quelle del capitolato speciale si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel bando.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it – voce: Bandi e Appalti – aggiudicazione provvisoria/esiti). Non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

La data di avvenuta stipulazione del contratto sarà pubblicata sul sito comunale www.comune.monza.it.

Monza, lì 28.01.2013

Il Dirigente
(Dr.ssa Paola Brambilla)

